

Il presente lavoro è stato elaborato dal Gruppo intersettoriale Progetto PEG 2008 “Creazione e conduzione di gruppi di lavoro per lo sviluppo di competenze trasversali su questioni amministrative di interesse diffuso”, della Amministrazione Provinciale di Ferrara. Ci è stato quindi fornito per la pubblicazione dalla dottoressa Maria Grazia Adorni, dirigente dell’Ente.

Durante gli incontri del gruppo sono state discusse e definite le prassi seguite dall’Ente in materia di applicazione del D.P.R. 642/72 – Disciplina dell’imposta di bollo - a partire dall’esame dei procedimenti concretamente gestiti nei diversi Servizi. Le conclusioni, concernenti l’applicazione dell’imposta nella Provincia di Ferrara sono sintetizzate per argomento nei prospetti che seguono:

- tabella 1): artt. 1, 2, 4, 13, 28 Tariffa “Contratti”;
- tabella 2): art.24 Tariffa “Contratti sotto forma di corrispondenza”
- tabella 3): art.3 Tariffa “Istanze”;
- tabella 4): art.4 Tariffa “Certificazioni ed autorizzazioni”;
- tabella 5): esenzioni;
- tabella 6): questioni generali;
- tabella 7): copie conformi;
- tabella 8): questioni richiedenti specifico approfondimento.

All’esposizione delle tabelle si ritiene opportuno premettere un “glossario” di termini ricorrenti, sui quali è necessaria un’interpretazione univoca:

- **Tariffa** = Allegato A) al DPR 642/72, che si compone di una parte prima “Atti, documenti e registri soggetti all’imposta di bollo fin dall’origine” e di una parte seconda “Atti, documenti e registri soggetti all’imposta di bollo solo in caso d’uso”.
- **Tabella** = Allegato B) al DPR 642/72 “Atti, documenti e registri esenti dall’imposta di bollo in modo assoluto”.
- **copia** = copia semplice.
- **copia conforme** = si tratta di una copia dichiarata conforme all’originale dalla P.A. che ha emesso l’atto, o da altra a ciò abilitata.
- **domanda** = quando ci si rivolge ad una P.A. e si chiede l’emissione di un provvedimento specifico, è più corretto usare il termine “istanza”, che dovrà essere in bollo.
L’istanza si differenzia da una semplice domanda o dalla segnalazione di generica disponibilità, attraverso l’esposizione di una premessa, di una richiesta di pronunciamento e dalla consapevolezza, nel soggetto che la presenta, di rivolgersi all’Autorità competente ad adottare il provvedimento sollecitato.
- **comunicazione** = si tratta di una semplice informazione, diversa dagli atti e dalle certificazioni o autorizzazioni, anche rilasciate per estratto di cui all’art. 4 “Tariffa”, le quali presuppongono il bollo.
- **in bollo fin dall’origine** = vedi parte I “Tariffa”. Significa che il bollo deve essere presente sul documento sin dalla sua formazione.
Il documento può dirsi formato con la sua sottoscrizione, ed il bollo dovrà recare la stessa data od una antecedente, ma mai una data successiva, perché in tal caso non avremmo un documento in bollo sin dall’origine.
- **quietanza** = il trattamento della quietanza in relazione al bollo è chiarito dagli artt. 1196 e 1199 del codice civile: art.1196. Spese del pagamento.”*Le spese del pagamento sono a carico del debitore*”. Art 1199. Diritto del debitore alla quietanza. “*Il creditore che riceve il pagamento deve, a richiesta e a spese del debitore, rilasciare quietanza e farne annotazione sul titolo, se questo non è restituito al debitore. Il rilascio di una quietanza per il capitale fa presumere il pagamento degli interessi*”.
Questo significa che il bollo sulla quietanza relativa ai mandati di pagamento è a carico dell’Ente, a meno che non risulti dagli atti che questa imposta è a carico dell’utente. Per le stesse ragioni, per quanto riguarda le reversali, il bollo sulla quietanza è sempre a carico di chi versa.
Se si tratta di operazioni soggette ad IVA, è prevista una esenzione generale dall’imposta di bollo.
- Requisiti soggettivi** = le esenzioni dall’imposta di bollo di cui alla “Tabella” - Allegato B) al DPR 642/72 “Atti, documenti e registri esenti dall’imposta di bollo in modo assoluto”, nonché le altre esenzioni disposte da norme speciali, sono sempre da riferire a particolari qualità soggettive rivestite da chi produce o riceve i documenti in questione.
- Requisiti oggettivi** = i documenti soggetti al bollo di cui alla “Tariffa” = Allegato A) al DPR 642/72, sono invece tali per le loro caratteristiche oggettive di atti, contratti, istanze, certificazioni, autorizzazioni e fatture.
- Atto monocratico o deliberazione rilasciati in luogo dell’autorizzazione o certificazione:** questi documenti sono soggetti al bollo, nella forma della copia conforme (con la quale si assolve comunque il pagamento dell’imposta).

La copia semplice di un atto, non è soggetta al bollo, ma non può essere rilasciata come tale in luogo di autorizzazione.

Tabella 1): artt.1, 2, 4, 13, 28 Tariffa “Contratti”

	CASO	RISOLUZIONE	Norme DPR 642/72
1	Applicabilità dell'imposta di bollo sulle Convenzioni con le aziende per concordare il programma di assunzione di disabili (art. 11 L. 68/99 e art. 22 L.R. n. 17/05)	E' esaminata l'applicabilità dell'imposta di bollo alle Convenzioni con le aziende per concordare il programma di assunzione di disabili (art. 11 L. 68/99 e art. 22 L.R. n. 17/05). Si ritiene dovuto il bollo sull'istanza, e, successivamente sul doppio originale della convenzione con l'azienda (altri due bolli). Eventuali documenti richiamati all'interno della convenzione, anche facenti parte della convenzione stessa, non scontano il bollo, a meno che gli allegati non siano per loro natura soggetti all'imposta. Diverso sarebbe se tale Convenzione fosse soggetta a registrazione in caso d'uso: in questo caso tutti i documenti portati alla registrazione andrebbero bollati. Al riguardo vedi anche la Risoluzione n.74/E del 23.3.2009, ricordando che gli elaborati tecnici scontano un bollo ridotto, pari e Euro 0,52.	Artt.1, 3, 2 e 28 “Tariffa”
2	Convenzione con azienda per attivazione di tirocini formativi	Non viene presentata un'istanza formale di attivazione di tirocinio, ma è compilata una scheda nella quale l'azienda stessa offre la sua disponibilità ad ospitare un tirocinante. Devono essere richiesti n. 2 bolli: uno per la convenzione che rimane all'Ufficio Tirocini ed uno per il doppio originale della convenzione per l'azienda .	Artt. 3, 2 “Tariffa”

Tabella 2): art.24 Tariffa “Contratti sotto forma di corrispondenza”

	CASO	RISOLUZIONE	Norme DPR 642/72
1	Contratti per le piccole forniture, che si intendono perfezionati con l'invio del buono d'ordine	Soggezione al bollo solo in caso d'uso. In caso di lite sulla specifica fornitura il buono d'ordine ad essa relativo dovrà essere bollato	Art. 24 “Tariffa”

Tabella 3): art.3 Tariffa “Istanze”

	CASO	RISOLUZIONE	Norme DPR 642/72
1	Inserimento al lavoro dei disabili: richiesta di esonero e/o di autorizzazione alla compensazione	Necessità del bollo sull'istanza dell'azienda, mentre l'originale della determinazione è esente da bollo in modo assoluto. Resta altresì confermata la necessità del bollo sulla copia conforme dell'atto autorizzatorio da rilasciare al richiedente.	Artt.1 DPR 642/72; artt 3 e 4 “Tariffa”
2	Richiesta di accesso al fondo regionale per il finanziamento di iniziative e progetti per l'inserimento al lavoro dei disabili	Necessità del bollo sull'istanza dell'azienda, mentre l'originale della determinazione è esente da bollo in modo assoluto. La comunicazione al richiedente di accesso al fondo regionale per i disabili appare non soggetta al bollo in quanto tale (mera comunicazione e non autorizzazione). Per quanto riguarda l'erogazione materiale del	Artt.1 DPR 642/72; artt 3 e 13“Tariffa”

		contributo la quietanza relativa al mandato di pagamento è soggetta a bollo.	
3	Richiesta di accesso alle agevolazioni contributive a valere sul fondo nazionale dei disabili	Idem c.s.	Idem c.s.
4	Richiesta di certificazione di ottemperanza alla L. 68/99 (collocamento disabili)	Necessità di bollo sull'istanza e certificato di ottemperanza in bollo.	artt 3 e 4 "Tariffa"
5	L.R. 3/79 PESCA artt. 2 e 2 bis	Le istanze di aiuto sono esenti da bollo La comunicazione di concessione non è soggetta al bollo in quanto tale.	Art. 21 bis "Tabella"
6	AGRITURISMO L.R. 26/94 – istanza di iscrizione all'Albo degli operatori Agrituristici e relativa certificazione	L'istanza di iscrizione all'Albo degli operatori Agrituristici è soggetta al bollo. Sull'ipotesi se sia possibile rilasciare un certificato invece di una Determinazione e se in entrambi i casi si debba applicare il Bollo, si conclude che se si tratta di un certificato deve essere applicato il bollo, mentre se viene adottata una Determinazione con la quale si dispone l'iscrizione all'Albo di determinati soggetti, agli interessati va trasmessa una copia conforme della stessa in luogo del certificato. Nel caso in cui lo stesso atto debba essere trasmesso al Comune di appartenenza si fa riferimento al D.P.R. 642/72 allegato B n.16 "Tabella", ai sensi del quale gli atti scambiati tra gli Enti indicati sono esenti da bollo in modo assoluto.	artt 1, 3 e 4 "Tariffa"; Art. 16 bis "Tabella"
7	AGRITURISMO L.R. 26/94 - iscrizione all'Albo degli operatori Agrituristici. Richieste di Variazione attività" e atto conseguentemente adottato dall'Ente	Valgono le considerazioni riportate al punto precedente.	Artt 1, 3 e 4 "Tariffa"; Art. 16 bis "Tabella"
8	Procedimenti di autorizzazione al subappalto.	Bollo sia per l'istanza, sia per l'autorizzazione.	artt 3 e 4 "Tariffa";
9	Istanze di concessione di utilizzo locali scolastici (in orario extrascolastico) che provengono da privati	Soggette al bollo.	art 3 "Tariffa";
10	Istanze di contributo che provengono da privati per la costruzione di nidi d'infanzia	L'istanza è soggetta all'imposta di bollo. La nota con la quale la Provincia informa della concessione del contributo, non va in bollo in quanto semplice comunicazione.	art 3 "Tariffa";
11	Istanze di contributo che provengono dalla F.I.S.M. (Federazione Italiana Scuole Materne private)	Non esistono specifiche ragioni di esenzione del bollo. Tuttavia, se la Federazione ritiene esenti le proprie istanze, dovrà essere sua cura indicare i relativi riferimenti normativi, in mancanza dei quali il bollo sarà richiesto, come avviene per tutte le altre istanze.	art 3 "Tariffa";
12	Richieste di iscrizione, modifiche, cancellazioni dal registro delle associazioni di promozione sociale	Alcune tipologie di associazioni sono esenti, altre, invece, devono presentare istanza in bollo. Occorre una verifica puntuale dell'esistenza dei presupposti soggettivi dell'esenzione. Condotta la verifica di cui sopra, l'eventuale trattamento di esenzione varrà sia per l'istanza sia per il provvedimento finale, spedito in copia conforme. Analogamente, se l'associazione in questione non presenta i requisiti soggettivi dell'esenzione, l'istanza andrà presentata in bollo, così come il provvedimento finale rilasciato sotto forma di estratto o di copia conforme.	art 3 "Tariffa"; Art. 27 bis "Tabella"

13	Soggezione al bollo delle richieste di iscrizione ad Albi tenuti dalle pubbliche Amministrazioni (es. Albo dei Fornitori della Provincia)	Le richieste di iscrizione ad Albi tenuti dalle pubbliche Amministrazioni sono soggette a bollo.	art 3 "Tariffa"
14	Soggezione al bollo dell'istanza, presentata da imprenditori agricoli, per l'ottenimento di contributi agro-ambientali erogati dal Servizio.	Si ritiene che tale istanza sia esente. Vedi anche Risoluzione dell' Agenzia delle Entrate 109/E del 27.3.2008 ("Istanze presentate da produttori agricoli al fine di ottenere il risarcimento di danni causati da animali selvatici").	Art. 21 bis "Tabella"
15	Autorizzazione all'abbattimento delle specie animali invasive.	Per quanto riguarda le specie animali invasive, la legge vieta l'utilizzo delle gabbie e dello sparo. Tuttavia, il piano di limitazione approvato dalla Giunta, in deroga alla legge, permette l'abbattimento di dette specie con il fucile o con le gabbie (cattura). L'istanza per ottenere l'autorizzazione va presentata in bollo. L'autorizzazione, sia per le gabbie che per lo sparo, deve essere parimenti rilasciata in bollo. Se si adotta una Determinazione, essa va rilasciata in copia conforme ed in bollo, in luogo dell'autorizzazione:	Art 3 "Tariffa"

Tabella 4): art.4 Tariffa "Certificazioni ed Autorizzazioni"

	CASO	RISOLUZIONE	Norme DPR 642/72
1	Certificati di competenze e attestati di abilitazione per le attività per le quali non è prevista l'acquisizione di una qualifica professionale	Documentazione in bollo in quanto detti certificati non sono relativi al riconoscimento di una qualifica.	Art. 4 "Tariffa"
2	Attestati rilasciati dagli Enti di Formazione professionale per frequenza e dichiarazione di competenze	I Certificati di competenze e attestati di abilitazione da parte degli Enti di Formazione vanno considerati una semplice attestazione rilasciata da un soggetto privato.	
3	Esami abilitanti all'esercizio delle professioni turistiche: soggezione al bollo delle domande dei candidati e dei relativi attestati	Ai sensi della L.R. n.7 del 27.5.2008 la Provincia effettua gli esami abilitanti all'esercizio delle professioni turistiche (guida, accompagnatore e guida ambientale). Al proposito ci si può richiamare a quanto esposto nella Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate 142/2005 (vedi anche DPR 642/72, Allegato "A" Tariffa", art.4, nota 2, punto e). Non esistendo nel caso di specie una norma alla quale possa essere ricondotta l'esenzione, ed essendo disposta in generale l'applicazione del bollo per tutti i documenti non rientranti in quelli inerenti alla fascia d'obbligo scolastico o del conseguimento del diploma, si ritengono soggette sia le domande sia i relativi attestati.	Artt 3 e 4 "Tariffa";

Tabella 5): esenzioni

	CASO	RISOLUZIONE	Norme DPR 642/72
1	Richiesta dichiarazione attestante l'avvenuto tirocinio	L'attestazione rilasciata dalla Provincia, comprovante l'avvenuto tirocinio, rientra nella documentazione utile al collocamento (inserimento lavorativo). Sulla base di questa considerazione, il bollo non viene applicato né sulla richiesta né sulla dichiarazione.	Art. 9 , 3° comma "Tabella"
2	Attestato di Qualifica professionale	E' il titolo necessario per il riconoscimento	Art. 4

		della qualifica ai fini dell'avviamento al lavoro e dell'inquadramento aziendale. E' esente dall'imposta ai sensi della L. 845/78, perchè rientrante nelle certificazioni di assolvimento dell'obbligo scolastico, nonchè della risoluzione Agenzia delle Entrate n.142 del 4/10/2005 (sui diversi modi di assolvimento dell'obbligo scolastico).	"Tariffa" - nota n.2, lett.e).
3	Eventuali duplicati o modifiche dell'atto di cui sopra	I duplicati degli atti sono esenti dall'imposta. E' però necessario verificare che si tratti effettivamente di duplicato poiché, se vi sono variazioni sostanziali, occorrerà ragionare in termini di nuovo atto, soggetto o meno all'imposta in relazione alla normativa generale che lo governa. Nel caso sia necessario sostituire atti smarriti o danneggiati, non si ritiene di dover richiedere all'utenza una denuncia di smarrimento; si reputa sufficiente una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa al funzionario incaricato del rilascio del duplicato ai sensi dell'art. 47 comma 4 del D.P.R. 445/2000.	Art. 4 "Tariffa" - nota n.2, lett.a).
4	Artt. 2 e 2 bis L.R. 3/79 PESCA: Richieste e atti di autorizzazione di cambio beneficiario (es: trasformazione da Società di persone in Società di capitali), rinuncia e sbarco dell'attrezzatura oggetto del contributo, cambio imbarcazione, e, se del caso, restituzione delle somme incassate.	Si tratta di comunicazioni inerenti alla possibile perdita dei requisiti di ammissione ai contributi, in esito alle quali l'Ente prende atto delle trasformazioni occorse e le autorizza, ovvero consente di abbandonare il progetto con recupero presso l'utente delle somme già versate. In questo ultimo caso viene adottato un atto del Dirigente per il corrispondente reintroito ed impegno di spesa per la restituzione alla Regione. Sia per le comunicazioni da parte dell'utente sia per quelle conseguenti dell'Ente non viene richiesto il bollo.	Art. 21 bis "Tabella"
5	Domande di borsa di studio	Rientrano nelle esenzioni.	Art. 11, comma 2 D.P.R. "Tabella."
6	Applicazione del bollo nell'attività svolta dall'Ufficio Affari legali con riferimento alle delibere di Giunta e agli atti di incarico che vengono trasmessi, in copia autenticata, ai legali dell'Ente per la difesa in giudizio. Si tratta di atti soggetti al contributo unificato.	In questo caso l'esenzione dal bollo è disposta da una norma specifica.	Art.18, comma 1, del D.P.R. 115/2002.
7	Riconoscimento della qualifica di utente motore agricolo, materia delegata dalla Regione con L.R. 15/97.	Se l'istanza proviene da un Agricoltore non viene richiesto il bollo, mentre se è fatta da un contoterzista il bollo è dovuto.	Art. 21 bis "Tabella"
8	I Consorzi di Bonifica sostengono la loro esenzione	Per poter usufruire dell'esenzione dall'imposta, i Consorzi di Bonifica devono chiarire la loro natura e citare i relativi riferimenti normativi. Non rientrano tra le ipotesi soggettive di esenzione ai sensi dell'art. 16 "Tabella". Vedi anche Risoluzione n.86 in data 12.3.2002 dell'Agenzia delle Entrate.	

Tabella 6): questioni generali

	CASO	RISOLUZIONE	Norme DPR 642/72
--	------	-------------	------------------

1	Quale comportamento si deve adottare in caso di ricezione di un'istanza priva del bollo	Secondo le previsioni di cui all'art. 19 del D.P.R. 642/72 il funzionario della P.A. che riceve il documento irregolare deve procedere, entro il termine di 30 gg., all'invio del documento stesso all'Agenzia delle Entrate per la sua regolarizzazione. Resta intatta per l'Utente la possibilità del cosiddetto "ravvedimento", che gli consente, recandosi personalmente all'Agenzia delle Entrate, di pagare il bollo omesso ed una modesta sanzione, inferiore a quella che gli verrebbe comminata in caso di regolarizzazione a seguito di iniziativa della P.A. ricevente.	Art. 19 del D.P.R. 642/72
2	All'Ente perviene un'istanza sulla quale è stata apposta una marca da bollo recante una data posteriore a quella nella quale il rappresentante dell'impresa ha firmato l'istanza stessa, ma comunque anteriore alla data di posta in arrivo e di protocollazione	L'istanza non è da considerarsi regolare. Vedi sopra.	
3	Annullamento delle marche da bollo	Le marche da bollo si annullano con le modalità previste dall'art. 12 del DPR 642/72.	Art. 12 del DPR 642/72.
4	Impaginazione del testo.	L'impaginazione del testo è disciplinata dall'art.5 del DPR 642/72, anche se si ritiene di non dover usare necessariamente il formato "uso bollo". Si ritiene sufficiente rispettare la disposizione che richiede l'apposizione di n.1 contrassegno di bollo ogni 100 righe di testo.	Art.5 del DPR 642/72
5	Soggezione all'imposta di bollo degli allegati di un atto soggetto al bollo	Si richiama sull'argomento quanto già esposto al punto 1 della Tabella 1): artt.1, 2, 4, 13, 28 Tariffa "Contratti". Eventuali allegati di un atto soggetto al bollo scontano tale imposta solo se soggetti per loro natura, in modo autonomo. Diversa è l'eventualità di un atto soggetto a registrazione in caso d'uso: in questa circostanza tutti i documenti portati alla registrazione andrebbero bollati. Al riguardo vedi anche la Risoluzione n.74/E del 23.3.2009, ricordando che gli elaborati tecnici recano un bollo ridotto, pari a Euro 0,52.	Artt.1, 3, 2 e 28 "Tariffa"

Tabella 7): copie conformi

	CASO	RISOLUZIONE	Norme DPR 642/72
1	Natura della stampa cartacea degli atti con firma digitale che vengono rilasciate all'interessato.	Si tratta di stampa di originali in formato digitale, in ogni caso copie secondo l'art.23 del D.Lgs. 82/05, e potranno essere semplici o conformi all'originale (e quindi in bollo) a seconda della modalità di rilascio da parte dell'Ente. Quando un atto soggetto al bollo viene inviato in originale via PEC, il bollo è a carico di chi conserva la copia cartacea. Il problema è superato quando, anche per gli atti solo digitali, sussiste l'autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate ad assolvere il bollo in maniera virtuale, e di questo va dato conto.	Art.1 "Tariffa"
2	Soggezione al bollo della copia conforme di un	Si ritiene che la risposta sia positiva.	Artt. 1 e 4

	documento esente fin dall'origine (come un decreto di esproprio)	La copia conforme è sempre assoggettata al bollo, salvo i casi specifici di esenzione disposta in ragione dei requisiti soggettivi del contribuente.	D.P.R. 642/72 nota 1)
3	Possibilità di rendere conforme, per uso interno, una copia del certificato della Camera di Commercio con dicitura antimafia previa esibizione dell'originale e senza l'applicazione del bollo.	La risposta è negativa, sempre ai sensi delle considerazioni di cui al punto precedente. E' possibile solamente fare una copia semplice, sempre che questo sia sufficiente ai fini dell'espletamento dei prescritti controlli antimafia. Si ricorda comunque la possibilità del soggetto privato di rendere una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, relativa alla conformità all'originale, secondo le modalità previste dal DPR 445/2000.	Artt. 1 e 4 D.P.R. 642/72 nota 1)
4	Nei casi di richieste di iscrizione, modifiche, cancellazioni dal registro del volontariato e dall'albo delle cooperative sociali, queste sono esenti (insieme alle associazioni di promozioni sociale sportive dilettantistiche). Il provvedimento finale viene, anche in questo caso, rilasciato in copia semplice.	Occorre verificare previamente la sussistenza dei requisiti soggettivi di cui all'art.27 bis "Tabella", e più precisamente la natura di Organizzazione non lucrativa di utilità sociale (ONLUS) o di federazione sportiva od ente di promozione sportiva riconosciuto dal CONI. In tali casi tutti gli atti, posti in essere o richiesti, comprese le copie conformi, sono esenti da bollo in forza del citato art. 27 bis "Tabella". In carenza di tali qualità soggettive varranno le regole generali in materia di bollo come più volte richiamate nella presente relazione.	Art.27 bis "Tabella"
5	Copie conformi di attestazioni per mancata produzione, per causa di forza maggiore, di soia per uso energetico	Con riguardo al procedimento di cui al Reg. CE 1782/03 - 1973/04 "Attestazione mancata produzione, per causa di forza maggiore, di soia per uso energetico", si riflette sull'esigenza degli agricoltori di richiedere una copia conforme dell'attestazione stessa, anche a distanza di tempo, da presentare sempre nell'ambito di un procedimento di aiuti comunitari. L'attestazione è esente da bollo ai sensi dell'art.21 bis "Tabella". Per quanto riguarda la copia conforme rilasciata dall'Ente, questa va sempre in bollo indipendentemente dal regime dell'originale. Resta la possibilità per l'utente di dichiarare la conformità di una copia dell'autorizzazione in suo possesso avvalendosi dell'art. 47 del DPR 445/2000.	Artt. 1 e 4 D.P.R. 642/72 nota 1); Art.27 bis "Tabella" Art. 47 del DPR 445/2000.

Tabella 8): questioni richiedenti specifico approfondimento

	CASO	RISOLUZIONE	Norme DPR 642/72
1	D.Lgs. 24 febbraio 1948 n.114: Rilascio qualifica Coltivatore Diretto	Questo documento è esente da bollo in modo assoluto (vedi D.P.R. 642/72 allegato B n.21 "Tabella"). Per lo stesso motivo è esente anche la relativa istanza.	Art.21 "Tabella"
2	D.Lgs. n. 99 del 2004. Rilascio qualifica IAP (imprenditore agricolo professionale)	Questo atto è soggetto all'imposta di bollo sin dall'origine in quanto non esiste una norma specifica di esenzione. Non è invece soggetta al bollo l'istanza diretta ad ottenere il rilascio della certificazione. (Vedi Circolare Agenzia delle Entrate – Direzione Generale dell'Emilia-Romagna – Prot. n. 48687/2005 del 26/10/2005, allegata). Se però il certificato	Art.4 "Tariffa"; L. 153 del 9/5/1975, art.16

		<p>deve essere prodotto nell'ambito di un procedimento di cui all'art.21 bis Tabella (aiuti nazionali e comunitari al settore agricolo), l'esenzione riguarderà sia l'istanza sia il relativo certificato.</p> <p>Qualora, per necessità di rettifica o di modifica dell'atto originario sia necessario adottare un nuovo atto, anch'esso sarà in bollo.</p> <p>Una possibile chiave di lettura da suggerire agli Uffici potrebbe essere di riportare nell'atto stesso gli elementi essenziali e il solo esito dell'istruttoria e non parti marginali di essa che in caso di rettifica potrebbero richiedere l'emissione di un nuovo atto.</p>	
3	<p>Ci si chiede in quale rapporto si trovino l'art. 19 del D.P.R. 642/72 sopra citato ed il successivo art. 22, che disciplina la solidarietà dell'obbligazione al pagamento dell'imposta ed eventuali sanzioni nei confronti di una serie di soggetti determinati. In particolare ci si chiede come operino i diversi termini rispettivamente indicati di 30 e 15 giorni utili per la regolarizzazione presso l'Agenzia delle Entrate.</p>	<p>La disposizione da applicare ai funzionari della P.A. è l'art.19 del D.P.R. 642/72.</p> <p>Il successivo art.22 prospetta una situazione nella quale è il privato contribuente a procedere alla regolarizzazione: se, come funzionari della P.A. applicassimo al nostro operato tale articolo, dovremmo sostenere in proprio il costo dell'imposta di bollo ed altri eventuali costi accessori.</p>	
4	<p>Soggezione al bollo del contratto di subappalto, documento necessario all'istruttoria e che l'appaltatore è tenuto a presentare all'Ente.</p>	<p>Tali contratti sono sicuramente soggetti a bollo.</p>	<p>Art.2 "Tariffa";</p>
5	<p>Trattamento delle memorie difensive inviate dai soggetti sanzionati dall'Ente ai sensi della Legge 689/81 sulle sanzioni amministrative, posto che alcune di queste memorie contengono anche la richiesta di un provvedimento specifico come ad esempio, l'archiviazione o la rateizzazione della sanzione e perciò sarebbero soggette al bollo ai sensi dell'art. 3 "Tariffa".</p>	<p>Tali atti, in assenza di norme di esenzione, sono soggetti al bollo.</p> <p>L'esenzione riguarda gli atti relativi al giudizio di opposizione (L. 689/81), alla riscossione dei tributi, ai procedimenti di competenza del Giudice di pace.</p>	<p>Art.3 "Tariffa"; Art. 23 L. 689/81, Artt.5 e 12"Tabella"</p>

6	<p>Soggezione al bollo delle domande di partecipazione a procedure comparative preliminari al conferimento di un incarico professionale.</p>	<p>L'art.1 (art. unico) della Legge 370/1988 recita: "A decorrere dal 1° gennaio 1989, non sono soggetti all'imposta di bollo le domande, compresa l'autentica della sottoscrizione, ed i relativi documenti per la partecipazione ai concorsi, nonché per le assunzioni, anche temporanee, presso le amministrazioni pubbliche.</p> <p>L'art.25 "Tabella" del DPR 642/72 ci dice che sono esenti in modo assoluto: "<u>I Contratti di lavoro e d'impiego sia individuali che collettivi,[...]</u>".</p> <p>La prima norma si riferisce esclusivamente alla domande di partecipazione a concorsi, ai quali farà seguito l'instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato e non autonomo. Perciò per questa disposizione il bollo sulle istanze in questione (selezione per incarichi prof.li) è dovuto.</p> <p>Ragionando poi sulla seconda norma, l'esenzione dal bollo riguarda non tutti gli atti relativi al procedimento che porta a conferire un incarico professionale, ma solo al relativo contratto.</p> <p>La norma che dispone l'esenzione del bollo nei contratti di lavoro, va applicata anche a quelli di lavoro autonomo. Infatti, se il Legislatore avesse inteso riferirsi al solo lavoro subordinato, lo avrebbe specificato.</p>	<p>Legge 370/1988, art.1 Art.25 "Tabella"</p>
---	--	---	---